

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

### **Decreto n. 1213 del 16 maggio 2018**

**Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree localizzate nel Comune di Finale Emilia (MO), finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 16, e degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), Lotto 3, afferenti alle medesime particelle.**

**Integrazione della liquidazione effettuata con decreto n. 216 del 5 febbraio 2015, a seguito di accettazione, dell'indennità relativa alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti presenti al momento dell'immissione in possesso su parte dell'area sita nel Comune di Finale Emilia (MO), al foglio 67, mappale 32 (ora frazionato nei mappali 590, 591 e 592), a favore della Sig.ra Giuliani Rina, in qualità di ex parte affittuaria di contratto di affittanza agraria.**

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** l'art. 2-bis, comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato

al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Preso atto** che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

**Preso atto** che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

**Rilevato** che il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che “L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d’uso di area di ricovero.”;

**Visto** il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica

nell'anno scolastico 2012-2013;

**Considerato** che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

**Dato atto** che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei (EST) ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Considerato** che con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei (EMT) ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Rilevato** che sulle aree oggetto del presente atto di accettazione è stato localizzato un Edificio Scolastico Temporaneo ed un Edificio Municipale Temporaneo;

**Dato atto** che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

**Considerato** che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli Edifici Municipali Temporanei;

**Rilevato** che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

**Dato atto** che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

**Dato atto** che le aree oggetto del procedimento espropriativo in oggetto erano originariamente site in Comune di Finale Emilia (MO), al foglio 67, mappale 32, ad oggi frazionato nei mappali 590 - 591 - 592, e di ex proprietà, della Sig.ra Paganelli Milvia, nata a Finale Emilia (MO) in data 16/09/1938, C.F. PGNMLV38P56D599U, erede del *de cuius* Paganelli Silvano;

**Rilevato** che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

**Tenuto conto** che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EST e con decreto n. 1054 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EMT si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate;

**Rilevato** che all'epoca dell'immissione in possesso l'area era oggetto di un contratto di affittanza agraria ex Art. 45 L. n. 208/82 e ss.mm.ii., stipulato in data 11/11/2009 tra il Sig. Paganelli Silvano (all'epoca della stipula proprietario delle aree di cui in oggetto), la Sig.ra Paganelli Milvia in qualità di curatrice del Sig. Paganelli Silvano (Sent. Tribunale di Modena n. 312 del 25/02/2003) e la Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (FE) il 05/11/1948, residente in Via Correggio 189/1 Casumaro - Cento (FE), codice fiscale GLNRNI48S45C469T in qualità di affittuaria (contratto di affittanza agraria registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola (MO) il 26.11.2009 n. 2881, Serie 3);

**Considerato** che la Sig.ra Giuliani Rina, in qualità di parte affittuaria, ha accettato l'indennità proposta ex art. 42 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, ed il Commissario Delegato ha provveduto alla liquidazione della stessa con decreto n. 216 del 05/02/2015;

**Dato atto** che con decreto n. 508 del 01/04/2014 il Commissario Delegato ha espropriato le aree in oggetto;

**Considerato** che al momento dell'immissione in possesso, su parte dell'area catastalmente identificata al Comune di Finale Emilia (MO), al foglio 67, mappale 32 (poi frazionato nei mappali 590, 591 e 592), erano presenti anticipazioni colturali e/o frutti pendenti;

**Dato atto** che, solo successivamente all'emanazione del decreto di liquidazione ed esproprio sopra citato, l'Agenzia Entrate ha comunicato al Commissario Delegato la determinazione a favore dei soggetti espropriati di una indennità relativa alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti presenti al momento dell'immissione in possesso sulle aree espropriate in apposite relazioni, agli atti dell'Autorità Espropriante;

**Considerato** che la sopra citata Sig.ra Paganelli Milvia (erede del *de cuius* Paganelli Silvano) ha reso noto, nella dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea sottoscritta in data 25/11/2014, di non aver nulla da eccepire in merito alla corresponsione diretta dell'indennità all'affittuario, nonché di rinunciare alla corresponsione dell'indennità dovuta per frutti pendenti, essendo consapevole ed accettando che la stessa verrà corrisposta nei confronti della Sig.ra Giuliani Rina, GLNRNI48S45C469T;

**Rilevato** che la Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (FE), in data 05/11/1948, residente in Via Correggio 189/1 Casumaro - Cento (FE), codice fiscale GLNRNI48S45C469T, in qualità di ex affittuaria di parte dell'area sita in Comune di Finale Emilia (MO), ed individuata al foglio 67, mappale 32 (ora frazionata nei mappali 590 - 591 - 592), ha dichiarato di condividere ed accettare l'indennità pari ad € 4.150,00 relativa alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti, mediante apposita dichiarazione di accettazione agli atti dell'autorità espropriante;

**Dato atto** che oggetto del presente provvedimento di liquidazione è l'indennità riferita alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti presenti su parte dell'area sita in Comune di Finale

Emilia (MO), ed individuata al foglio 67, mappale 32 (ora frazionata nei mappali 590 - 591 - 592) a favore della parte affittuaria Sig.ra Giuliani Rina, codice fiscale GLNRNI48S45C469T;

**Considerato** che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

**Ritenuto** di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità relativa alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti accettata;

**Ritenuto** altresì di incaricare per i pagamenti l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

**Vista** la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

**Richiamate** tutte le considerazioni espresse in premessa

## DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che i beni oggetto della procedura espropriativa, finalizzati alla realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) ed Edifici Municipali Temporanei (EMT), sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- 3) di dare atto che l'area oggetto del procedimento espropriativo era identificata al Comune di Finale Emilia (MO), al foglio 67, mappale 32 (poi frazionato nei mappali 590, 591 e 592), catastalmente intestata alla Sig.ra Paganelli Milvia (erede del *de cuius* Paganelli Silvano);
- 4) di dare atto che all'epoca dell'immissione in possesso l'area era oggetto di un contratto di affitto agraria, ex Art. 45, L. n. 208/82 e ss.mm.ii., stipulato in data 11/11/2009 tra il Sig. Paganelli Silvano (all'epoca della stipula proprietario delle aree di cui in oggetto), la Sig.ra Paganelli Milvia, in qualità di curatrice del Sig. Paganelli Silvano (Sent. Tribunale di Modena n. 312 del 25/02/2003) e la Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (FE) il 05/11/1948, residente in Via Correggio 189/1 Casumaro - Cento (FE), codice fiscale GLNRNI48S45C469T, in qualità di affittuaria (contratto di affitto agraria registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola (MO), il 26.11.2009 n. 2881, Serie 3);

- 5) di dare atto che le aree di cui in oggetto sono state espropriate con proprio decreto n. 508 del 01/04/2014;
- 6) di dare atto che la Sig.ra Giuliani Rina, in qualità di parte affittuaria, ha accettato l'indennità proposta ex art. 42 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ed il Commissario Delegato ha provveduto alla liquidazione della stessa con decreto n. 216 del 05/02/2015;
- 7) di dare atto che al momento dell'immissione in possesso erano presenti sull'area oggetto di esproprio anticipazioni colturali e/o frutti pendenti;
- 8) di dare atto che l'Agenzia delle Entrate, solo successivamente all'emanazione dei decreti di liquidazione ed esproprio sopra citati, ha comunicato al Commissario Delegato la determinazione di una indennità relativa alle anticipazioni colturali e/o ai frutti pendenti presenti al momento dell'immissione in possesso sulle aree espropriate con distinta relazione, agli atti dell'Autorità espropriante;
- 9) di dare atto che la Sig.ra Paganelli Milvia ha reso noto, nella dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea sottoscritta in data 25/11/2014, di non aver nulla da eccepire in merito alla corresponsione diretta dell'indennità all'affittuario, nonché di rinunciare alla corresponsione dell'indennità dovuta per frutti pendenti, essendo consapevole ed accettando che la stessa verrà corrisposta nei confronti della Sig.ra Giuliani Rina, C.F. GLNRNI48S45C469T;
- 10) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'accettazione pervenuta dalla Sig.ra Giuliani Rina, C.F. GLNRNI48S45C469T e del nulla osta dell'ex proprietaria (agli atti dell'Autorità espropriante), l'indennità complessiva di € 4.150,00;
- 11) di dare atto che ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi alla procedura di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 12) di dare atto che l'importo complessivo di cui sopra risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 13) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto successivo sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia,

Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

14) di dare mandato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, come segue:

- € 4.150,00 (diconsi euro quattromilacentocinquanta/00), da corrispondere a favore di Giuliani Rina, C.F. GLNRNI48S45C469T, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., IBAN: IT79E0611523403000000303682.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)